

- un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell'esperienza dell'avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della buona amministrazione della giustizia.

(<sup>1</sup>) GU C 413 del 9.12.2019.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Firma Z / Finanzamt Y**

(Causa C-802/19) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile – Principi definiti nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) – Fornitura di medicinali – Concessione di sconti – Carattere ipotetico della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale]*

(2021/C 182/20)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Firma Z

Resistente: Finanzamt Y

**Dispositivo**

L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.

(<sup>1</sup>) GU C 45 del 10.2.2020.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket**

(Causa C-812/19) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Nozione – Articolo 11 – Gruppo IVA – Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi – Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale – Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi]*

(2021/C 182/21)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Högsta förvaltningsdomstolen

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Convenuto: Skatteverket

**Dispositivo**

L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 20.1.2020.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Polonia) — A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej**

(Causa C-895/19) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto intracomunitario di beni – Detrazione dell'imposta dovuta a monte a titolo di un tale acquisto – Requisiti formali – Requisiti sostanziali – Termine per la presentazione della dichiarazione fiscale – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)**

(2021/C 182/22)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: A.

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

con l'intervento di: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

**Dispositivo**

Gli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un acquisto intracomunitario, nel corso dello stesso periodo d'imposta in cui è dovuta l'IVA, è subordinato all'indicazione dell'IVA dovuta nella dichiarazione fiscale presentata nel termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l'obbligo tributario relativo ai beni acquistati.

(<sup>1</sup>) GU C 54 del 17.2.2020.